

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto.	7	Pubblicazione ed informativa.
2	Variazione dell'aliquota di compartecipazione.	8	Rinvio dinamico.
3	Soggetti passivi.	9	Tutela dei dati personali.
4	Modalità di applicazione.	10	Rinvio ad altre disposizioni.
5	Disciplina della riscossione.	11	Entrata in vigore.
6	Adempimenti dei sostituti d'imposta.		

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30 APRILE 2007

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 27.03.2008 t

E CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 29.06.2012

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita nel Comune di TARQUINIA con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 20 marzo 2001.

Art. 2 Variazione dell'aliquota di compartecipazione

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere complessivamente 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali.

2. Nel Comune di TARQUINIA la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 360/1998, è stabilita nella misura unica 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali¹.

3. La misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione di cui al comma 2, in caso di mancata modifica, dovrà intendersi confermata anche per gli anni successivi tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 Soggetti passivi

1. L'addizionale comunale è dovuta da tutti i contribuenti aventi, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, il domicilio fiscale nel Comune di TARQUINIA, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 Modalità di applicazione

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

2. L'addizionale è dovuta soltanto se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. E' fatta salva la possibilità di apportare successive modificazioni ed integrazioni al presente regolamento al fine di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, sulla base di una attenta valutazione delle effettive realtà sociali del territorio gestito non disgiunta dalla valutazione del gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di ciascun esercizio di competenza.

Art. 5 Disciplina della riscossione

1. Il versamento dell'addizionale comunale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo

¹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29.06.2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE Approvato con delibera di Consiglio n. 14 del 30.04.2007- modificato con delibera n. 28 del 27.03.08 e con delibera n.34 del 29.06.12	Pagina 3
--	----------

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di TARQUINIA attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'acconto relativo all'addizionale comunale è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota stabilita dall'Ente al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota da applicare è assunta nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera che stabilisce la nuova aliquota sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento².

5. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento diretto dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. in favore del Comune di Tarquinia, deve essere eseguito associando il codice catastale identificativo del Comune stesso ai codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate e secondo le modalità di effettuazione definite con Decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze³.

Art. 6 Adempimenti dei sostituti d'imposta

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua dovuta deve essere prelevata in un'unica soluzione.

3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Art. 7 Pubblicazione ed informativa

1. Il Comune di TARQUINIA è tenuto a provvedere, secondo le modalità indicate dal D.M. 31 maggio 2002, alla pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da effettuarsi nel sito Internet denominato *www.finanze.it* a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Comune di TARQUINIA è inoltre tenuto a garantire idonea informazione, con le forme ritenute più opportune, circa la sussistenza e le modalità del presente obbligo di versamento.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

² Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 29.06.2012

³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del con effetto dal 01.01.2008

Art. 8
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Il Comune di TARQUINIA garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360 ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.